

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 16 ottobre 2009, n. 3817

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile

[1] Art. 1

1. L'art. 8, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 è soppresso e sostituito dal seguente: *«I compensi spettanti agli amministratori di condominio per le prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, rientrano tra le spese ammissibili a contributo, nel limite massimo del 2% della somma ammessa a contributo.»*.

[2] Art. 2

1. In ragione del protrarsi delle attività di soccorso necessarie al superamento dell'emergenza recata dall'evento sismico in Abruzzo, il termine del 30 settembre 2009 previsto all'art. 11, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009 è prorogato al 31 dicembre 2009. Ai relativi oneri si continua a provvedere a carico del bilancio della Croce Rossa Italiana.

[3] Art. 3

1. Al fine di fronteggiare le particolari problematiche organizzative connesse con la durata straordinaria delle attività di soccorso ed assistenza alla popolazioni colpite dall'Abruzzo, il limite massimo di 180 giorni nell'anno previsto dall'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, può essere elevato a 240 giorni, previa

autorizzazione nominativa da parte del Dipartimento della protezione civile. La richiesta di superamento del limite di 180 giorni deve essere formulata dall'organizzazione di appartenenza del volontario interessato e deve essere adeguatamente motivata con particolare riferimento ad esigenze connesse con la diretta responsabilità di aspetti organizzativi o logistici che rendono problematica un'eventuale sostituzione con altro soggetto idoneo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di euro 300.000,00, si provvede a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

[4] Art. 4

1. All'art. 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2009, n. 3757, dopo le parole: «direzione lavori,» è aggiunto il seguente periodo: *«e alla assegnazione dei predetti moduli e degli appartamenti alla popolazione»*.

2. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 e successive modifiche ed integrazioni, le parole: «può avvalersi, in qualità di soggetto attuatore, delle medesime Aziende» sono sostituite dalle seguenti parole: *«e il sindaco dell'Aquila possono avvalersi, in qualità di soggetto attuatore, del Provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna»*.

[5] Art. 5

1. All'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 2009 le parole: «nel territorio abruzzese» sono sostituite dalle seguenti parole: *«nel territorio della provincia di residenza o di domicilio»*.

2. Nell'ambito delle trenta unità di personale previste dall'art. 7, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 il sindaco dell'Aquila può stipulare tredici contratti di collaborazione coordinata e continuativa sulla base di una scelta di

carattere fiduciario, in deroga agli articoli 7 e 53 del decreto legislativo n. 165/2001, all'art. 1, comma 1180, della legge n. 296/2006, ed all'art. 3, comma 54, della legge n. 244/2007.

3. All'art. 3, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009 le parole: «nel limite massimo di ottanta unità» sono soppresse.

4. Nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, il comune dell'Aquila è autorizzato a rimborsare le spese di lavoro straordinario sostenute dal personale del predetto comune nella fasi di prima emergenza.

[6] Art. 6

1. Il commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, per l'espletamento delle iniziative poste in essere ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è altresì autorizzato a derogare all'art. 120 del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni nonché agli articoli 13 e 22 del decreto del presidente della giunta della regione Abruzzo n. 3 del 13 agosto 2007.

[7] Art. 7

1. L'art. 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3810/2009 è sostituito dal seguente:

«1. In deroga alle vigenti disposizioni di legge, i moduli abitativi provvisori e i moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione realizzati ai sensi dell'art. 2 della legge 24 giugno 2009, n. 77 ed ai sensi delle ordinanze citate in premessa e le relative aree oggetto di occupazione o esproprio sono assegnati in proprietà a titolo gratuito ai comuni nei cui territori gli stessi moduli sono stati realizzati ovvero sono in corso di realizzazione.

2. I moduli ad uso scolastico provvisori e le aree di sedime sulle quali

gli stessi insistono, sono assegnati in proprietà a titolo gratuito, in ragione della pertinente normativa in materia di proprietà edilizia adibita ad uso scolastico, ai comuni o alle amministrazioni provinciali nei cui territori gli stessi moduli sono stati realizzati ovvero sono in corso di realizzazione».

2. All'art. 7, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790/2009 le parole «in favore dei comuni interessati» sono sostituite dalle seguenti «*in favore dei comuni o delle amministrazioni provinciali interessate*».

[8] Art. 8

1. In considerazione della necessità di reperire in termini di somma urgenza una sistemazione provvisoria ai nuclei familiari stabilmente dimoranti alla data del 6 aprile 2009 in unità immobiliari classificate con esiti B, C, F o collocate in zona rossa e ancora non alloggiati o anche di altri nuclei familiari, privi di una abitazione, che presentano particolari problemi economici, sanitari e familiari oppure degli studenti universitari che necessitano di un alloggio per potere proseguire il corso di laurea, nelle more del completamento dell'istruttoria delle domande di contributo o delle necessarie verifiche tecniche da parte dei comuni competenti e della conseguente realizzazione delle opere di riparazione necessarie, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, il sindaco del comune di L'Aquila è autorizzato a ricevere e ad accettare le proposte avanzate per la messa a disposizione, anche a titolo di locazione, di 500 case mobili. A tal fine il sindaco provvede ad assicurare la necessaria pubblicità alle presenti disposizioni attraverso avvisi da pubblicare su quotidiani a diffusione nazionale e locale, assegnando il termine di sette giorni per la presentazione delle offerte. Nel caso in cui il numero delle case mobili offerte ecceda quello sopra indicato, il sindaco procede ad un esame comparativo delle proposte ricevute. Le proposte possono prevedere anche la messa a disposizione dei terreni occorrenti per l'insediamento delle case mobili.

2. Il sindaco del comune di L'Aquila individua le aree necessarie per l'insediamento delle case mobili anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, tenuto conto della temporaneità degli interventi e del prevalente

interesse pubblico per una adeguata sistemazione alloggiativa dei nuclei familiari privi di abitazione.

3. Il sindaco provvede ad assegnare le case mobili ai nuclei familiari aventi titolo, secondo criteri di priorità dallo stesso previamente definiti con proprio provvedimento.

4. L'assegnazione di cui al comma 3 determina la decadenza del contributo di autonoma sistemazione nonché del diritto a beneficiare dell'ospitalità gratuita presso strutture alloggiative reperite dal commissario delegato.

5. Per consentire, in termini di somma urgenza, la realizzazione degli interventi eventualmente occorrenti per l'urbanizzazione primaria delle aree di cui al comma 2 il sindaco di L'Aquila si avvale del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna, che può provvedere, ove necessario, con i poteri di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 9 aprile 2009 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Ai soggetti che mettano a disposizione le case mobili è corrisposto, per ogni giornata di permanenza nelle medesime di ciascun componente del nucleo familiare, un corrispettivo la cui misura è determinata dal sindaco entro il limite dei prezzi giornalieri definiti per i campeggi e villaggi turistici senza ristorazione nella delibera n. 547 del 28 settembre 2009 così come modificata dalla delibera n. 582 del 12 ottobre 2009 della giunta della regione Abruzzo.

7. I rapporti tra i soggetti di cui al comma 6 ed il comune di L'Aquila sono disciplinati da apposite convenzioni nell'ambito delle quali è tra l'altro determinato il periodo temporale di validità e l'impegno dei medesimi soggetti a procedere al progressivo ritiro delle case mobili a seguito della comunicazione del sindaco del rilascio delle stesse e della inesistenza di altri nuclei familiari interessati.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo di euro 40.000.000,00 a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

1. Al fine di procedere ai necessari ed urgenti lavori di ripristino degli immobili sede della Questura di L'Aquila, gravemente danneggiata e resa inagibile dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, il presidente della regione Abruzzo - Commissario delegato si avvale, in qualità di soggetto attuatore, del Provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna, che provvede con le deroghe di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, n. 3753 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2009, n. 3808.

2. Agli oneri necessari per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, valutati in euro 4 milioni, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Le risorse di cui al presente comma saranno assegnate al Dipartimento per la protezione civile per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale 5349 intestata al Provveditore di cui al medesimo comma 1 ed aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di L'Aquila.

[10] Art. 10

1. All'art. 19, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2009, n. 3797, dopo le parole: «deposito temporaneo» sono aggiunte le seguenti: «, o stoccaggio provvisorio,». Al medesimo comma, dopo le parole: «allestimento dei siti» sono aggiunte le seguenti: «*ivi comprese le occorrenti opere viarie*».

2. Ferme restando le deroghe già previste alla vigente normativa, in relazione agli interventi previsti dall'art. 19 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2009, n. 3797 il Commissario delegato è altresì autorizzato a derogare all'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Agli interventi previsti dal presente articolo si procede con i poteri e le procedure, in quanto applicabili, di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2009, n. 3760 e successive modifiche ed integrazioni.

[11] Art. 11

1. In ragione del prolungato e gravoso impegno per le maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in atto nella regione Abruzzo, il termine del 30 settembre 2009, previsto dall'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009 e successive modificazioni ed integrazioni è differito al 31 dicembre 2009.

[12] Art. 12

1. Il contributo a titolo provvisorio di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, anche con la modalità del finanziamento agevolato, è concesso in via di anticipazione nel limite del 25% dell'importo richiesto e, comunque, fino al limite massimo di euro 20.000. Le spese effettuate con l'anticipazione corrisposta ai sensi del presente articolo, ferma restando la rendicontazione dovuta sul contributo o sul finanziamento complessivamente erogato, dovranno essere documentate con le fatture relative agli stati di avanzamento dei lavori.

[13] Art. 13

1. In deroga all'art. 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni ed all'art. 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i compensi da attribuire per i collaudi tecnico-amministrativi delle abitazioni realizzate nell'ambito del «Progetto C.A.S.E.» di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 nonché dei moduli abitativi provvisori (M.A.P.) e dei moduli ad uso scolastico provvisorio (M.U.S.P.), sono determinati in misura forfettaria, con decreto del capo del Dipartimento della protezione civile, nel limite dello 0,3 per cento dell'importo totale dei lavori e comunque nella misura complessiva di cui all'art. 61, comma 7-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[14] Art. 14

1. All'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 dopo le parole: «amministratore del condominio» sono inserite le seguenti parole: *«in favore del condominio»*.

2. L'ultimo periodo dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 è così sostituito: *«L'importo del contributo o del finanziamento dovuto al singolo proprietario ai sensi dell'art. 1 è diminuito, ove questo inerisce anche agli interventi strutturali o sulle parti comuni, della quota, rapportata al valore della proprietà individuale, del contributo o del finanziamento concesso al rappresentante della comunione o all'amministratore del condominio»*.

[15] Art. 15

1. All'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 dopo le parole: «amministratore del condominio» sono inserite le seguenti parole: *«in favore del condominio»*.

2. Dopo il comma 5 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 è aggiunto il seguente comma:

«5-bis. L'importo del contributo o del finanziamento dovuto al singolo proprietario ai sensi del presente articolo è diminuito, ove questo inerisce anche agli interventi strutturali o sulle parti comuni, della quota, rapportata al valore della proprietà individuale, del contributo o del finanziamento concesso al rappresentante della comunione o all'amministratore del condominio».

[16] Art. 16

1. I contributi previsti, anche con la modalità del finanziamento agevolato, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 sono

comprensivi delle spese concernenti le pertinenze.

[17] Art. 17

1. All'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3803 del 15 agosto 2009, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

«2. La richiesta dei contributi di cui alle ordinanze citate al comma 1, anche con la modalità del finanziamento agevolato, è effettuata dal legale rappresentante, ed i relativi contributi sono riconosciuti in favore della cooperativa edilizia a proprietà indivisa nell'interesse dei soci assegnatari.

3. Il legale rappresentante della società cooperativa a proprietà indivisa è tenuto a gestire e rendicontare in modo analitico, con contabilità separata le spese sostenute».

[18] Art. 18

1. Al comma 6 dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, dopo le parole: «di cui alla presente ordinanza» sono aggiunte le seguenti parole: «*, ed alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009, art. 2, comma 1, e n. 3803 del 15 agosto 2009, art. 4,*».

2. Al comma 7 dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 dopo le parole: «di cui alla presente ordinanza» sono aggiunte le seguenti parole: «*ed alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009, art. 2, comma 1, e n. 3803 del 15 agosto 2009, art. 4,*».

[19] Art. 19

1. In relazione alle domande di contributo e di finanziamento agevolato presentate, le autorità competenti effettuano il monitoraggio delle richieste, anche al fine di evitare duplicazioni tra i contributi concessi ai singoli ed i contributi concessi ai condomini o società di cui gli stessi fanno parte. La

domanda presentata dal rappresentante designato dai proprietari di unità immobiliari appartenenti allo stesso edificio non costituito in condominio, dall'amministratore del condominio e dal rappresentante legale della società operativa a proprietà indivisa deve indicare i singoli soggetti interessati.

[20] Art. 20

1. In considerazione delle finalità etiche perseguite per alleviare il disagio abitativo determinato dal sisma del 6 aprile 2009, la Società Fintecna S.p.A., è autorizzata a sottoscrivere quote del fondo comune di investimento di tipo chiuso, gestito dalla Società di gestione del risparmio «Europa Risorse S.G.R. S.p.A.», con le finalità di cui all'art. 5, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009.

[21] Art. 21

1. Fino alla data di sospensione di cui al comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, per i soggetti di cui al medesimo comma, il documento unico di regolarità contributiva ed il certificato di regolarità sono rilasciati sulla base dei requisiti posseduti al 6 aprile 2009, fatti salvi gli adempimenti e i versamenti dovuti agli enti bilaterali, anche tenuto conto delle successive regolarizzazioni per contributi pregressi ancora dovuti alla data del 6 aprile 2009.

Provvedimento pubblicato nella G.U. 24 ottobre 2009, n. 248.